

COMUNE DI LERICI

PROVINCIA DELLA SPEZIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che le indicazioni emerse dagli studi sul piano urbano del traffico sono finalizzate ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, nonché la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico;

RITENUTO che una delle prime fasi di realizzazione ha riguardato il miglioramento della mobilità pedonale decongestionando i centri abitati mediante la definizione di Zone a Traffico Limitato (ZTL), così come previste dal D. Lgs. 25 aprile 1992 n° 285 (“Nuovo Codice della Strada”);

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n° 366 del 9 luglio 1994, con la quale si istituiva la ZTL di Calata Mazzini, nonché della ordinanza sindacale n° 80 del 4 agosto 1994, con la quale si provvedeva alla regolamentazione viaria all’interna della ZTL di Calata Mazzini;

PRESO ATTO che all’interno della ZTL di Calata Mazzini l’intenso flusso veicolare, pur se a seguito delle limitazioni causate dalla regolamentazione esistente, provoca una elevata richiesta di interventi della Polizia Municipale da parte di cittadini impediti ad accedere liberamente alla stessa a causa anche delle soste indiscriminate;

CONSIDERATO in particolare che il transito e la sosta di veicoli lungo la Calata Mazzini, area caratterizzata dalla presenza di numerose attività lavorative e ricettive, non permettono di tutelare adeguatamente i pedoni che la percorrono quotidianamente;

RITENUTA prioritaria la tutela del diritto alla salute dei cittadini ivi transitanti rispetto a quello, concorrente, alla incondizionata e libera circolazione veicolare, in quanto per dettato costituzionale prevale su quella di ogni altro interesse;

RIBADITA la presenza tecnico-giuridica dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di un provvedimento manutentivo–modificativo di Zona a Traffico Limitato;

ATTESA la necessità di disciplinare conformemente la circolazione ed il traffico veicolare all’interno della Calata Mazzini;

VISTO l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 aprile 1992, n° 285 “Nuovo Codice della Strada”;

SENTITO il Parere del Comando di Polizia Municipale;

DELIBERA

1. è confermata la Zona a Traffico Limitato di Calata Mazzini, costituita dalla Via Mazzini di Lerici capoluogo, già istituita e regolamentata dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 366 del 9 luglio 1994 e dall’ordinanza sindacale n° 80 del 4 agosto 1994;
2. la circolazione dinamica e statica all’interno della ZTL di Calata Mazzini viene disciplinata come segue: all’interno della ZTL rimane in vigore permanentemente un divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore, con le seguenti eccezioni:
 - dalle ore 07.00 alle ore 12.00 dei soli giorni feriali sono consentiti il transito e la sosta, quest’ultima esclusivamente all’interno degli stalli appositamente identificati dalla segnaletica orizzontale e verticale, per gli autoveicoli destinati alle operazioni di carico e scarico merci per gli esercizi pubblici aventi sede all’interno della ZTL o nelle aree immediatamente adiacenti, per un tempo massimo di sosta pari a trenta minuti comprovati mediante l’esposizione di disco orario (o di altro strumento equivalente) indicante l’orario di inizio della sosta;

- dalle ore 07.00 alle ore 12.00 dei soli giorni feriali sono consentiti il transito e la sosta, quest'ultima esclusivamente all'interno degli stalli appositamente identificati dalla segnaletica orizzontale e verticale, per i veicoli al servizio di portatori di handicap purché muniti dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 secondo comma del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
 - dalle ore 07.00 alle ore 12.00 dei soli giorni feriali sono consentiti il transito e la sosta dei velocipedi, dei veicoli a braccia, di veicoli per servizi religiosi, dei veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi), dei veicoli di servizio di enti pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di pubblico servizio all'interno della ZTL, nonché dei veicoli delle forze di polizia o in servizio di emergenza e di pronto soccorso;
 - eventuali altri autoveicoli autorizzati specificatamente, con l'osservanza delle eventuali limitazioni riportate sull'autorizzazione, la quale dovrà sempre essere esposta in maniera visibile;
3. all'interno della ZTL di Calata Mazzini è sempre vietata la circolazione, sia dinamica che statica, di ciclomotori, motocicli e carrelli;
 4. sono abrogate le disposizioni precedenti che risultino in contrasto con quanto contenuto nel presente atto;
 5. viene dato mandato al Responsabile del Servizio Polizia Municipale affinché provveda, qualora se ne verificano le necessità, a modificare e/o integrare la disciplina viaria della ZTL di Calata Mazzini, mediante propria determinazione, sentito il parere .

Il presente provvedimento viene dichiarato, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Lerici, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Petrucciani

IL SINDACO
Ing. Emanuele Fresco